

CAMERA DEI DEPUTATI N. 344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEMERARO GABRIELE, SAMMARTINO, TERRANOVA RAFFAELE, LIGUORI,
CASERTA, VIOLA, BAVARO, PAGLIUCA, TONENGO, MONTERISI, DE MEO
e AMBRICO***Annunziata il 17 febbraio 1949***Istituzione della Direzione generale per l'assistenza alla gioventù
presso la Presidenza del Consiglio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di portare a soluzione un gravissimo problema, di portata nazionale e d'indole igienico-sociale, quale è quello dell'assistenza alla gioventù fino ai 18 anni di età o che, trovandosi in età dell'obbligo scolastico, frequenta, o dovrebbe frequentare, le scuole elementari e quelle professionali e medie.

La Costituzione della Repubblica italiana, al titolo secondo, articolo 25, sancisce l'obbligo, da parte dello Stato, di predisporre, favorire, ed eventualmente istituire gli enti e gli organi indispensabili alla tutela ed alla protezione della gioventù. E poiché i disagi fisici e morali derivati dalla guerra hanno prevalentemente inciso sui fanciulli, aggravando un problema che già appariva serio negli anni precedenti il conflitto, è necessario che sia provveduto con la maggiore urgenza possibile a venire incontro alle esigenze profonde di centinaia di migliaia di fanciulli che hanno diritto d'essere aiutati non solo perché sono le vittime d'un marasma sociale e spirituale, di cui essi non hanno colpa, ma soprattutto perché essi saranno i cittadini di domani, quei cittadini che lo Stato ha il dovere di educare degnamente nello spirito e nel corpo.

È vero che assistenza all'infanzia se ne fa anche oggi, ed in misura molte volte ragguar-

devole, senonché tale assistenza, essendo esercitata da associazioni o enti vari, è frammentaria e discontinua, non solo, ma è spesso viziata da incompetenza, o da limitatezza di mezzi, o, peggio ancora, da scrupoli o restrizioni di natura politica; il che comporta che i beneficiati da tali iniziative, rispetto al numero enorme di quanti hanno bisogno d'assistenza, sono pochi e per lo più vengono assistiti sommariamente; inoltre l'ausilio benefico, che loro si somministra, è di natura fisica e solo in casi rarissimi anche di natura spirituale.

Lo Stato ha incominciato ad interessarsi del grave problema allorché emanò il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 47, sul riordinamento dei Patronati scolastici.

Ma l'intervento è stato così modesto che, invece di attenuare il problema, o avviarne in qualche modo la soluzione, ha fatto sentire più imponente la sua gravità e la sua urgenza. I mezzi previsti dal sopracitato decreto sono così insignificanti rispetto ai bisogni reali, la personalità giuridica dei Patrocinati è così poco chiaramente definita e la sfera della sua competenza d'altra parte, così vagamente fissata dallo stesso decreto, che il provvedimento è rimasto poco più di lettera morta, tanto è vero che non si è avuto il coraggio di ema-

nare le norme per l'attuazione del decreto stesso, e ciò nonostante che esso risalga ad oltre due anni fa. E se è vero che oggi i Patronati scolastici funzionano, è anche vero che il loro funzionamento è disorganico e confuso, non solo, ma ciò che più conta, non risponde in modo alcuno alle reali esigenze dei fanciulli bisognosi, dal momento che esso limita la sua attività a fornire — né può fare alcunché di più — qualche libro e pochi quaderni a bambini che hanno, invece, bisogno urgente di tutto ciò che è vera assistenza: dal vitto alle calzature; dai medicinali ai doposcuola; dalle colonie ai dispensari antitubercolari o antitracomatosi.

D'altra parte, anche ammesso che i mezzi di vita dei Patronati scolastici fossero integrati così da permettere un'assistenza meno miserevole e più degna di questo nome — e occorrerebbero miliardi!... — come se ne può affidare la gestione a dei privati cittadini, il più delle volte presi dalle personali occupazioni, e quindi nell'impossibilità di esercitare con la dovuta continuità un'attività che non si può limitare a poche ore settimanali, rubate alla propria professione, ma richiede, invece, per essere proficua, un lavoro assiduo e regolare, non solo, ma una competenza specifica e una conoscenza chiara e profonda sia dei problemi relativi all'infanzia, sia di quelli relativi all'amministrazione e alla gestione d'un patrimonio che dovrebbe essere ingente per poter servire ai compiti che la vera assistenza comporta?

Ed infine, poiché è fuori di ogni dubbio che a creare una sufficiente consistenza patrimoniale ai Patronati scolastici sarebbe necessario l'intervento dello Stato con la erogazione di parecchie centinaia di milioni all'anno, come può, lo Stato stesso lasciare a dei privati l'amministrazione di così rilevanti capitali che sono di pertinenza sua e che pertanto comportano in chi l'amministra, una somma di responsabilità che un privato non potrebbe assumere perché, in quanto tale, non è perseguibile da eventuali sanzioni che non siano di ordine giudiziario?

E dunque chiaro che i Patronati scolastici non possono, né potranno mai rispondere, alle esigenze per cui sono stati creati.

Altra forma di assistenza è quella della maternità e infanzia; anche questa potrebbe trovare una risoluzione nell'unico organismo che andiamo a proporre col disegno di legge che ci onoriamo sottoporre all'Assemblea. Altra materia, questa, che facendola affluire nella nuova istituzione, potrebbe seguire, si può dire, il fanciullo e la fanciulla dalla na-

scita alla maggiore età assistibile, prevista dalla norma costituzionale. Diverse sono le forme assistenziali, unico dovrebbe essere l'indirizzo, unico l'Ente statale che se ne occupa, che ne dia l'impulso, che regolarizzi e sovrain tenda al funzionamento.

D'altra parte, al problema dell'assistenza giovanile è connesso l'altro, e non meno urgente, relativo alla destinazione e all'uso dell'ingente patrimonio immobiliare della disciolta G.I.L., il quale è conteso da parecchi enti, e nell'attesa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne decida le sorti, rimane in gran parte inutilizzato — mentre potrebbe essere prezioso per svolgere una proficua azione assistenziale — o viene via via disperso con la cessione in uso a questo o a quello degli enti che ne richiedono una parte, con la conseguenza evidentissima che esso si deteriora senza una completa e generale attività. È chiaro a tutti come un'attrezzatura imponente, qual'è quella lasciata in eredità dalla G.I.L. non può essere affidata ad un'associazione la quale non se ne servirebbe altro che per fare dell'assistenza a titolo privato, o con finalità di parte, quando invece il problema dell'assistenza giovanile va posto sul piano nazionale. Il patrimonio della disciolta G.I.L. ad altri non può essere lasciato che allo Stato, sia perché attualmente è detenuto dal Commissariato nazionale gioventù italiana, che è un organo statale, sia perché solo lo Stato può garantirne un uso che torni a vantaggio di tutti i cittadini.

Appare, quindi, evidente dalle premesse di cui sopra che, per risolvere in maniera conveniente il problema dell'assistenza all'infanzia, non rimane che una soluzione: affidarne l'onere allo Stato, il quale, essendo, d'altra parte, il detentore delle attrezzature della disciolta G.I.L. creata a suo tempo a vantaggio della gioventù, può valersi di tali attrezzature per assolvere a quei fini assistenziali in favore dei giovani che la stessa Costituzione ad esso demanda.

Per amalgamare tutta questa materia, si suggerisce la istituzione di una Direzione generale per l'assistenza alla gioventù, presso la Presidenza del Consiglio: organismo in cui confluiscono l'attuale Commissariato gioventù italiana, il Patronato scolastico, la Maternità e infanzia, e tutto quanto l'iniziativa privata vuol mettere a disposizione di così vasta opera nel campo dell'assistenza e dell'educazione morale dei figli del popolo, che tanto hanno sofferto e continuano a soffrire, per gli eventi conseguenti alla situazione generale creatasi nel dopoguerra. Tale Ente, com'è ovvio, data

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la concorde meta da raggiungere si dovrà pur valere dell'opera e dei mezzi di altri Ministeri, che per la finalità dell'iniziativa, non possono ritenersi estranei, come il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Atteso quanto sopra e considerato che gli organi governativi non possono rimanere indifferenti ed inoperosi agli appelli che vengono lanciati da tutte le parti d'Italia, al sempre crescente numero di ragazzi travolti dal vizio e dalla miseria, visto che ad essi organi s'impone il dovere d'intervenire d'urgenza, per arginare prima, ed eliminare via via, questa piaga della Repubblica, considerata la grave responsabilità che gli organi competenti assumono davanti al Paese, qualora il problema non sia discusso ampiamente e con un approfondito ed obiettivo esame da parte delle Camere, si è inteso porre alla discussione urgente del Parlamento il presente progetto di legge.

L'istituzione della direzione generale dell'Assistenza della gioventù risponde a una necessità del momento storico che la Nazione attraversa; al bisogno di far confluire tutte le iniziative ed i mezzi nelle mani di un Ente che sia superiore alle passioni di parte; che vigili alla osservanza di norme che diano garanzia e sicurezza per il buon fine che un tanto delicato compito richiede; che risponda, insomma, in tutto a quell'ideale del pubblico interesse in cui risiede una forza tale da far tacere le discordie, da diffondere intorno a sé, una pace feconda di bene e di progresso.

Così concepita, l'assistenza al giovane s'inquadra perfettamente nello spirito della Costituzione, inteso alla costruzione di una Repubblica materialmente e moralmente forte che basi la sua giovane vita sulle giovani generazioni in un clima di democratica libertà.

I più svariati pareri sono stati prospettati da ogni parte per la definizione del problema dell'assistenza al giovane; ma, mentre tutti,

o quasi, sono concordi nel richiedere allo Stato i mezzi per farvi fronte, nell'affermare che diversi Ministeri, devono diventare il fulcro di tale assistenza, nel rivendicare allo Stato la priorità sulla proprietà dei beni della ex G.I.L.; nel valutare le capacità del personale del Commissariato della gioventù italiana, molti hanno ritenuto che il problema suddetto possa essere risolto con l'istituzione di un organo governativo qual'è quello che qui si propone, e ciò, per il timore che l'assistenza ai giovani, affidata alla Direzione generale di un Ministero, si isterilisca nella burocrazia e perda quell'autonomia che sola, si pensa, può assicurare il raggiungimento dei fini assistenziali.

Sembra a noi, tuttavia, che i timori di cui sopra non abbiano ragione di essere e ciò per i seguenti motivi:

a) oggi l'assistenza può essere fatta solo dallo Stato, che è l'unico ad averne la capacità ed i mezzi;

b) non è possibile l'autonomia là dove si amministra denaro dello Stato, il quale, a sua volta, lo raccoglie per mezzo di oneri imposti a tutti i cittadini;

c) non è possibile evitare la burocrazia quando si devono amministrare miliardi a vantaggio di centinaia di migliaia di soggetti da assistere;

b) non è detto, d'altronde, che la burocrazia e la mancanza di autonomia uccidano, o isteriliscano, o intralcino l'opere assistenziali, a meno che non si pensi che l'attività di ciascuno dei Dicasteri, in cui si articola ogni forma di attività dello Stato italiano, ad altro non serva che ad isterilire o ad intralciare ogni iniziativa.

E pertanto, nella sicurezza di aver interpretato i voti di tutti coloro che si interessano del grave problema dell'assistenza giovanile, si raccomanda vivamente la proposta di legge alla serena comprensione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Vista la legge 5 febbraio 1928, n. 577 che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post elementare e sulle sue opere di integrazione;

vista la legge 27 ottobre 1937 istitutiva della gioventù italiana del Littorio;

vista la legge 2 agosto 1943, n. 704 con la quale si dispone la soppressione del partito fascista e delle attività delle organizzazioni dipendenti (ivi esclusa l'attività ed i compiti demandati alla soppressa G. I. L. che passano al Ministero della pubblica istruzione).

vista la legge 24 gennaio 1947, n. 457 con la quale si dispone il riordinamento dei Patronati scolastici;

visto l'articolo 25 del Titolo II della Costituzione che stabilisce l'obbligo, da parte dello Stato, di provvedere alla tutela ed alla protezione della gioventù, predisponendo e favorendo, ove occorra, ed istituendo i necessari organi;

riconosciuta l'urgente necessità di modificare le disposizioni suddette al fine di rendere concreta l'assistenza all'infanzia nelle sue molteplici forme richieste dal nuovo ordinamento sociale, stabilito dalle conseguenze dell'ultima guerra;

è istituita una Direzione generale dell'assistenza alla gioventù presso la Presidenza del Consiglio e sotto il controllo di uno dei due Sottosegretari alla Presidenza.

ART. 2.

I compiti già demandati alla G. I. L. e che, per il tramite del Commissariato nazionale della gioventù italiana, sarebbero dovuti passare per competenza al Ministero della pubblica istruzione, giusto il disposto dell'articolo 6 della legge 3 agosto 1943, ed i compiti demandati ai Patronati scolastici secondo la legge 24 gennaio 1947, n. 457 e l'Amministrazione della maternità e infanzia, vengono assunti dalla Direzione generale dell'assistenza alla gioventù. La istituzione, le scuole, le Accademie, i collegi già appartenenti alla G. I. L. passano alla Direzione generale dell'assistenza alla gioventù con tutte le attività e le passività dei Patronati scolastici della maternità e infanzia, nonché i beni mobili ed immobili già adibiti a sede della G. I. L. a colonie climatiche, a sale cinematografiche e ricreative, a terreni coltivabili.

ART. 3.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di emanare le norme per l'esecuzione della presente legge.

ART. 4.

Beneficiano delle provvidenze della Direzione generale indistintamente tutti i fanciulli d'ambo i sessi abbisognevole di cure e di assistenza fino al 18° anno di età.

ART. 5.

Le forme di assistenza che la Direzione generale deve svolgere in relazione alle necessità sociali del momento ed alla definitiva soluzione dell'obbligo scolastico sono:

a) la istituzione di ambulatori medici permanenti che invigilino sullo stato organico del fanciullo e lo assistano specie per quanto riguarda la lotta contro la diffusione del tracoma, della tubercolosi e dell'adenoidismo e la terapia atta a prevenire gravi mali fisici e morali;

b) la somministrazione della refezione scolastica;

c) la istituzione di colonie marine e montane stagionarie e permanenti;

d) la organizzazione di viaggi, crociere, escursioni e campeggi;

e) la fornitura di libri, quaderni e materiale di cancelleria;

f) la fornitura di indumenti, scarpe, grembiolini scolastici, ecc.

g) la erogazione di borse di studio per gli alunni meritevoli;

h) la istituzione di bibliotechine;

i) il funzionamento di doposcuola, di corsi serali ed estivi, di scuole e classi ortofreniche e differenziali per minorati psichici.

ART. 6.

Alla Direzione generale per l'Assistenza alla gioventù spettano inoltre i seguenti compiti:

a) rilasciare l'autorizzazione al funzionamento di colonie climatiche e istituzioni affini che ospitano bambini e la cui fondazione sia stata promossa da associazioni, enti o privati;

b) esercitare la vigilanza ed il controllo igienico didattico e spirituale sulle istituzioni di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) promuovere intese fra i vari enti ed associazioni aventi scopi di assistenza alla gioventù, per coordinare le iniziative al fine di un sempre maggiore incremento.

ART. 7.

La Direzione generale per l'assistenza, non è sottoposta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; sono però ad esse estese le disposizioni di favore esistenti per detta istituzione. Essa è organo dello Stato a tutti gli effetti.

ART. 8.

Per assolvere i suoi compiti la Direzione generale dell'assistenza alla gioventù trae i mezzi;

a) dai bilanci del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del lavoro e previdenza sociale, particolarmente interessate, in ragione di lire 70 per abitante;

b) dai bilanci delle Amministrazioni comunali e provinciali in ragione di lire 50 per abitante;

c) dal C. O. N. I. che storerà a favore dell'assistenza, praticata ai giovani nel periodo formativo del fisico, un contributo pari al 10 per cento degli introiti della S. I. S. A. L. e del T. O. T. I. P.;

d) da un'addizionale sugli incassi cinematografici e su quelli di pubblici spettacoli, ivi compresi gli spettacoli sportivi, pari al 2 per cento;

e) da una quota fissa da prelevarsi dal Piano E. R. P.;

f) dagli aiuti U. N. R. R. A. ed A. U. S. A., provenienti da elargizioni gratuite e da una percentuale da prelevare dai privati ed enti che effettuano la vendita delle merci U. N. R. R. A.;

g) dalle quote di soci per la cui formazione la Direzione generale emanerà apposite norme;

h) dagli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

i) dagli utili dell'economato scolastico per la cui la Direzione generale emanerà apposite disposizioni;

l) da doni, legati, erogazioni di enti e benefattori secondo la specifica destinazione da essi data;

m) dal provento di speciali iniziative che siano promosse dalla Direzione generale per l'Assistenza giovanile o da essa autorizzate;

n) dalle vendite patrimoniali;

o) dal ricavato delle multe per l'indempienza, all'obbligo scolastico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 9.

I Patronati scolastici, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, sono soppressi. In loro vece funziona in ogni Comune un Comitato comunale di assistenza scolastica, presieduto dall'Ispettore scolastico nei Comuni sede di Ispettorato, o dal Direttore didattico nei comuni sedi di circolo, o dall'insegnante fiduciario. Sono membri di diritto del suddetto Comitato il sindaco, l'ufficiale sanitario e almeno due rappresentanti dei padri e delle madri degli alunni. In ciascuna provincia funziona un Comitato provinciale d'assistenza scolastica presieduto dal Provveditore agli studi, che disciplina e coordina l'attività dei Comitati comunali e attua le direttive e le disposizioni impartite dalla Direzione generale. Sono membri di diritto nel suddetto Comitato provinciale il medico provinciale, un rappresentante dell'Ordinario diocesano, ed un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

ART. 10.

Come Organo consultivo la Direzione generale si varrà di un Comitato centrale presieduto dal Direttore generale per l'assistenza alla gioventù e costituito dai seguenti membri:

- a) il Direttore generale per l'istruzione elementare;
- b) il Direttore generale per l'istruzione tecnica;
- c) il Direttore generale per l'Istruzione classica,
- d) il Direttore generale per la sanità pubblica;
- e) il Direttore generale dell'amministrazione per gli aiuti internazionali;
- f) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- g) un rappresentante del C. O. N. I.

ART. 11.

Il personale di qualsiasi grado ed ufficio attualmente alle dipendenze del Commissariato nazionale per la gioventù italiana e degli altri Enti, compresi nell'attuale disegno di legge, passa alle dipendenze della Presidenza del Consiglio. Esso viene inquadrato in un ruolo transitorio collaterale a quello del personale dell'Amministrazione centrale e aggiornato nella posizione di scatti e di promozioni in base ai diritti acquisiti.

ART. 12.

La Presidenza del Consiglio avvalendosi di apposita Commissione composta dal Ministro dell'interno, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Direttore generale dell'assistenza scolastica, dal Direttore generale per l'istruzione elementare, dal Direttore generale per la sanità pubblica, provvederà perché entro un anno dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, venga presentato per l'approvazione delle Camere il regolamento amministrativo che regoli in maniera definitiva la costituzione il funzionamento dell'assistenza alla gioventù nell'ambito della Repubblica. Esso dovrà contemplare le attribuzioni da conferire al Direttore generale, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio centrale dei Comitati provinciali e comunali, le disposizioni che dovranno regolare la materia amministrativa.

ART. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quella della presente legge.